

DSA ED ESAME DI STATO



ESAMI DI STATO



La Commissione, considerati gli elementi forniti del verbale del Consiglio di classe e dall' allegato al Documento del 15 maggio,

contenente le modalità di svolgimento dell'esame di stato, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate ed inserite nel Piano Didattico Personalizzato, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Nella fase del **colloquio**, la Commissione terrà conto, in ordine alle modalità di interrogazione usate anche in corso d'anno, delle capacità lessicali ed espressive del candidato con DSA, adeguando le richieste alle complessive capacità del candidato e adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO OM 42/2011



Il Documento del 15 maggio, in quanto documento accessibile a tutti, non deve contenere informazioni che possano discriminare gli studenti con DSA.

Le informazioni utili alla commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove dovranno essere riportate nell'allegato riservato (il verbale contiene il riferimento).

Prima dell'incontro per la stesura del documento, il docente coordinatore può consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, lo studente e la famiglia.

Al momento della stesura del documento il coordinatore deve verificare che ciascun docente abbia indicato nella propria programmazione tutti i criteri didattici e valutativi utilizzati per lo studente con DSA in corso d'anno.

Nell'ALLEGATO RISERVATO al Documento del 15 maggio



Devono comparire tutte le informazioni utili alla commissione per l'espletamento delle prove: “..la commissione considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe , terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai **candidati con DSA...** e prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame ” **(OM 42/11 art.12).**

Nell'ALLEGATO RISERVATO al
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO



Nell'allegato inserire:

- Riferimento al PDP (misure didattiche e valutative adottate in corso d'anno)
- Copia delle prove di simulazione se diverse da quelle della classe
- Richieste sulle modalità di svolgimento delle prove d'esame

IN CASO DI DIVERGENZE.....



Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal Consiglio di classe/commissione e nella relazione allegata

DEVE

MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI

ES. DI INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DELL'ESAME DI STATO



Coerentemente con le modalità adottate durante l'anno scolastico per lo studente con DSA si richiede:

la possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove scritte, qualora lo studente ne faccia richiesta

la concessione di maggior tempo, qualora se ne ravvedesse la necessità, per l'effettuazione di tutte e tre le prove scritte - 30% in più rispetto al tempo previsto per la classe – (L.170/2010 art.3)

l'utilizzo di strumenti informatici (o altri strumenti compensativi), se utilizzati in corso d'anno

ESEMPIO: la dispensa dalla prestazione scritta in lingua straniera, così come avvenuto in corso d'anno, poiché sussistono tutte le condizioni che lo consentono, previste dalla L.170/2010 – D.M. N. 5669 art.6 comma 5.

Per qualsiasi altra informazione si fa riferimento al PDP, alla diagnosi rilasciata dallo specialista (nel fascicolo personale dello studente) e ai verbali del C.d.C.

Si suggerisce una

valutazione più attenta al contenuto che alla forma

E PER LA LINGUA STRANIERA?



*“LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ATTUANO **OGNI STRATEGIA DIDATTICA** PER CONSENTIRE L’ APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE...*



*PRIVILEGIANDO L’ESPRESSIONE ORALE E RICORRENDO AGLI **STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE PIU’ OPPORTUNE..**”*

“LE PROVE SCRITTE SONO

PROGETTATE PENSATE

VALUTATE

SECONDO MODALITA’ COMPATIBILI CON LE

DIFFICOLTA’ CONNESSE AI DSA...”

(D.5669)

IN CASO DI DISTURBO GRAVE



È POSSIBILE:

1) DISPENSARE l'alunno dalle PRESTAZIONI scritte IN CORSO D'ANNO E IN SEDE DI ESAMI DI STATO nel caso in cui ricorrano **TUTTE le condizioni riportate nell'art.6 del D.M. 5669 DEL 2011:**

v Certificazione specialista

v Richiesta della famiglia

v Approvazione del C.d.C

Si ottiene il TITOLO DI STUDIO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI

2) ESONERARE l'alunno dalle PRESTAZIONI scritte e orali IN CORSO D'ANNO E IN SEDE DI ESAMI DI STATO nel caso in cui ricorrano le stesse precedenti condizioni + eventuale comorbilità con altri disturbi (art.6 del D.5669)

Si ottiene il RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

ART.6 COMMA 4 DEL DM 5669



4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

ART.6 COMMA 5 DEL DM 5669



5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

ART.6 COMMA 6 DEL DM 5669



6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.